

4.2.2.10

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità

del 28 marzo 2019

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione¹ (CDPE),

visti gli articoli 2, 4, 6 e 7, dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo Statuto della CDPE del 3 marzo 2005,

decreta:

I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento, definendo le esigenze minime, regola il riconoscimento a livello svizzero dei diplomi che abilitano all'insegnamento al livello elementare, al livello secondario I, o nelle scuole di maturità.

¹ Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

Art. 2 Definizioni

¹Il livello elementare va dal 1° all'8° anno di scuola², il livello secondario I dal 9° all'11° anno di scuola. Insieme, rappresentano la scuola dell'obbligo.

²La riconversione all'insegnamento permette alle persone con esperienza professionale di assolvere una formazione per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo, a condizione che abbiano 27 o più anni, che abbiano superato una formazione di livello secondario II della durata di tre anni e che la loro esperienza professionale corrisponda a un volume totale di tre anni (a tempo pieno o parziale distribuito su un periodo di tempo massimo di otto anni).³

³Una materia integrativa è una materia d'insegnamento che raggruppa diverse discipline. Le materie integrative del livello secondario I sono indicate nell'allegato.

⁴La formazione formale è una formazione regolamentata che porta a un certificato di livello secondario II, a un diploma di formazione professionale superiore o a un diploma universitario. Si fa una distinzione fra le prestazioni formali acquisite a livello universitario e le altre prestazioni di formazione formale.

⁵La formazione non formale è una formazione strutturata, fuori dalla formazione formale, in particolare la formazione continua.

⁶La formazione informale è acquisita fuori dalla formazione strutturata.

² Nel cantone Ticino, la distribuzione degli anni di scuola tra il livello elementare e il livello secondario I può variare di un anno (art. 6, cpv. 3 dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria [concordato HarmoS] del 14 giugno 2007).

³ Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

II Condizioni formali di riconoscimento

Art. 3

Possono essere riconosciuti i diplomi d'insegnamento di una scuola universitaria cantonale o riconosciuta da uno o più cantoni

- a. che abilitano all'insegnamento nelle scuole di livello elementare, di livello secondario I o nelle scuole di maturità,
- b. i cui cicli di formazione soddisfano le esigenze minime del presente regolamento, e
- c. che sono rilasciati da scuole universitarie con un accreditamento istituzionale basato sulla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011⁴.

III Condizioni d'ammissione alla formazione

Art. 4 *Ammissione alle formazioni che preparano all'insegnamento nella scuola dell'obbligo*

¹L'ammissione alle formazioni che preparano all'insegnamento nella scuola dell'obbligo richiede una maturità liceale, il superamento, da parte delle persone titolari di una maturità professionale o di una maturità specializzata, di un esame complementare che permette l'ammissione all'università⁵ o un diploma universitario.

²I titolari di una maturità specializzata riconosciuta, orientamento pedagogia, hanno pure accesso alle formazioni che preparano all'insegnamento al livello elementare.

⁴ LPSU, RS 414.20.

⁵ Regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero del 17 marzo 2011.

³Possono pure essere ammessi alle formazioni che preparano all'insegnamento nella scuola dell'obbligo

- a. le persone titolari di un certificato di una scuola o di una formazione riconosciute, di livello secondario II della durata di tre anni, o di un attestato federale di capacità con una esperienza professionale pluriennale, a condizione che attestino con un esame prima dell'inizio degli studi che il loro livello di conoscenze equivale
 - aa. alla maturità specializzata, orientamento pedagogia, se desiderano accedere alla formazione per l'insegnamento al livello elementare, o
 - ab. all'esame complementare che permette ai titolari di una maturità professionale o di una maturità specializzata d'accedere all'università, se desiderano seguire la formazione per l'insegnamento al livello secondario I;
- b. le persone che scelgono la riconversione all'insegnamento, a condizione che la scuola universitaria constati nell'ambito di una procedura documentata che possiedono le attitudini necessarie agli studi (ammissione su dossier).

Art. 5 Ammissione alle formazioni che preparano all'insegnamento nelle scuole di maturità

¹L'ammissione alle formazioni per il diploma d'insegnamento nelle scuole di maturità varia secondo la struttura della formazione:

- a. in caso di struttura consecutiva, l'ammissione alla formazione professionale secondo l'articolo 9 capoverso 3 richiede un titolo master a conclusione della formazione scientifica;
- b. in caso di struttura parallela o integrata, la formazione professionale comincia durante la formazione scientifica secondo l'articolo 9 capoverso 2.

²Hanno accesso alla formazione

- a. le persone che hanno ottenuto o che seguono gli studi per ottenere un bachelor e un master universitario nei campi di studio che costituiscono la base scientifica richiesta per l'insegnamento di una disciplina del RRM, nonché le persone che

- hanno ottenuto o che seguono gli studi per ottenere un master universitario nei campi di studio che costituiscono la base scientifica richiesta per l'insegnamento di una disciplina del RRM dopo aver ottenuto un bachelor di scuola universitaria professionale nello stesso campo di studi e che soddisfano le esigenze supplementari scientifiche, e
- b. le persone che hanno ottenuto o seguono gli studi per ottenere un bachelor e un master di scuola universitaria professionale nei campi di studio che costituiscono la base scientifica richiesta per l'insegnamento della musica o delle arti visive quali discipline del RRM.

Art. 6 Ammissione per ottenere un'abilitazione addizionale

¹L'ammissione per ottenere un'abilitazione per l'insegnamento di materie supplementari richiede un diploma d'insegnamento del corrispondente livello scolastico, riconosciuto dalla CDPE.

²Per ottenere un'abilitazione per l'insegnamento in anni supplementari di scuola o in un ciclo supplementare di livello elementare, è richiesto un diploma d'insegnamento per il livello elementare riconosciuto dalla CDPE.

³Per ottenere un'abilitazione per l'insegnamento al livello secondario I, secondo l'articolo 8 capoverso 3, è richiesto un diploma d'insegnamento per il livello elementare, valevole per gli anni di scuola compresi fra il 3° e l'8°, riconosciuto dalla CDPE.

IV Esigenze concernenti la formazione

Art. 7 Obiettivi delle formazioni

¹Le formazioni permettono di acquisire le competenze professionali necessarie per l'educazione e l'istruzione degli allievi della scuola dell'obbligo o delle scuole di maturità.

²Le formazioni permettono inoltre alle studentesse e agli studenti di acquisire le competenze professionali necessarie

- a. per tener conto della diversità, delle condizioni e dei bisogni individuali degli allievi e valutare le proprie competenze e le proprie prestazioni, nonché
- b. per collaborare con i diversi attori dell'ambiente scolastico, partecipare attivamente a dei progetti pedagogici, valutare il proprio lavoro e pianificare il proprio sviluppo professionale.

³Le persone che ottengono un diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo sono in grado

- a. d'insegnare adeguandosi al piano di studio applicabile,
- b. di sostenere gli allievi con dei bisogni educativi particolari che frequentano una classe regolare secondo il principio della scolarizzazione integrata e di incoraggiare il loro apprendimento e la loro partecipazione alla vita scolastica, e
- c. di rendere possibile agli allievi il passaggio da un livello all'altro; inoltre, in caso d'insegnamento a livello secondario I sono in grado di sostenere gli allievi nella loro scelta professionale.

⁴Le persone che ottengono un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità sono in grado d'insegnare adeguandosi al piano di studi applicabile, in modo che gli allievi acquisiscano le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere degli studi universitari⁶.

A Volume e struttura delle formazioni

Art. 8 Formazioni per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo

¹Il volume degli studi che portano all'ottenimento del diploma d'insegnamento per il livello elementare corrisponde a quello di un ciclo bachelor conformemente all'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere⁷. Il volume degli studi di bachelor è di 180 crediti^{8, 9}.

⁶ Cfr. articolo 5 Obiettivi di studio nel Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) del 16 gennaio 1995.

⁷ Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere del 29 novembre 2019

⁸ Sistema europeo per il trasferimento e l'accumulazione dei crediti (ECTS)

⁹ Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

²Il volume degli studi che portano all'ottenimento del diploma d'insegnamento per il livello secondario I corrisponde a un ciclo di bachelor e di master. Il secondo livello di studio (master) comprende da 90 fino a 120 crediti; pertanto gli studi completi comprendono da 270 fino a 300 crediti.¹⁰ Il titolo di bachelor non abilita all'insegnamento.

³Il volume degli studi che permette di ottenere, sulla base del diploma d'insegnamento per il livello elementare, un'abilitazione per l'insegnamento al livello secondario I corrisponde a un master di 120 crediti, fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2. Gli obiettivi da raggiungere, al massimo in tre materie, corrispondono a quelli previsti dalla formazione regolare del diploma d'insegnamento per il livello I.

⁴Il programma "*Formation par l'emploi*" destinato alle persone in riconversione all'insegnamento e ammesse in base ad una delle disposizioni dell'articolo 4, combina, a partire dal secondo anno di studi, la formazione con un'attività d'insegnamento accompagnata, esercitata a tempo parziale al livello d'insegnamento mirato. Il volume corrisponde a quello della formazione regolare.

Art. 9 Formazione per l'insegnamento nelle scuole di maturità

¹La formazione che permette di ottenere un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità comprende la formazione scientifica e la formazione professionale.

²La formazione scientifica si conclude con un master universitario. L'articolo 5 capoverso 2 lettera b, concernente le materie d'insegnamento musica e arti visive, è fatto salvo.

³La formazione professionale comprende 60 crediti. Si svolge sia dopo la formazione scientifica (struttura consecutiva), sia in parallelo, oppure in modo integrato.

¹⁰ Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

Art. 10 Formazione che prepara al diploma d'insegnamento combinato per il livello secondario I e per le scuole di maturità

Per il diploma d'insegnamento combinato (livello secondario I e scuole di maturità), il volume della formazione scientifica corrisponde alle esigenze del diploma d'insegnamento per le scuole di maturità, mentre quello della formazione professionale a quello del diploma d'insegnamento del livello secondario I.

Art. 11 Conseguimento successivo di un'abilitazione addizionale

¹Il volume degli studi da assolvere per ottenere un'abilitazione addizionale all'insegnamento di una o più materie supplementari equivale a quello richiesto per la corrispondente materia nell'ambito della formazione regolare.

²Il volume degli studi da assolvere per insegnare in anni supplementari di scuola o in un ciclo supplementare a livello elementare equivale a quello richiesto per i corrispondenti anni di scuola nell'ambito della formazione regolare.

³La convalida di prestazioni acquisite avviene secondo l'articolo 12 capoverso 1.

Art. 12 Convalida di prestazioni acquisite in precedenza

¹Le prestazioni acquisite in precedenza in un quadro formale e le prestazioni a livello universitario, pertinenti al diploma, sono validate in modo adeguato. L'esperienza pratica d'insegnamento può essere validata nell'ambito della formazione professionale pratica.

²Le prestazioni acquisite a livello universitario ottenute fuori dalla formazione per l'insegnamento a livello elementare, nonché una pratica d'insegnamento, possono essere validate nello studio master per ottenere un'abilitazione supplementare per l'insegnamento a livello secondario I, previsto dall'articolo 8 capoverso 3, per un volume totale massimo di 60 crediti.

³Le persone in riconversione all'insegnamento che soddisfano le condizioni formali d'ammissione previste all'articolo 4 capoverso 1, capoverso 2 o capoverso 3, lettera a, possono far validare

le competenze pertinenti all'insegnamento, da loro acquisite in modo non formale e/o informale, per un volume totale massimo di un terzo del volume minimo della formazione ("*Validation des acquis de l'expérience*").

B Contenuto delle formazioni

Art. 13 Campi di formazione e rispettivo volume

¹Le formazioni comprendono formazione scientifica, didattica delle discipline, scienze dell'educazione e la formazione professionale pratica.

²La formazione all'insegnamento per il livello elementare prepara all'insegnamento di sei o più materie del piano di studio. La formazione professionale pratica comprende da 36 fino a 54 crediti.

³La formazione per l'insegnamento a livello secondario I comprende

- a. 120 crediti per la formazione scientifica e la formazione in didattica delle discipline; per ogni materia che conta per l'abilitazione all'insegnamento sono richiesti 30 crediti e per ogni materia integrativa 40 crediti. Nei due casi sono compresi da 10 a 15 crediti per la didattica delle discipline.
- b. 36 crediti per la formazione in scienze dell'educazione, e
- c. 48 crediti per la formazione professionale pratica.

⁴La formazione per l'insegnamento nelle scuole di maturità è composta

- a. dalla formazione scientifica che deve
 - aa. essere assolta in uno o due campi di studio che costituiscono la base scientifica per l'insegnamento in una o due discipline definite nel RRM,
 - ab. tener conto delle esigenze disciplinari specifiche del piano quadro degli studi per le scuole di maturità,
 - ac. totalizzare 120 crediti per la prima disciplina del RRM e 90 crediti per la seconda, e
 - ad. comprendere il ciclo bachelor e master per la prima e la seconda disciplina del RRM, e

- b. dalla formazione professionale che comprende 15 crediti per le scienze dell'educazione, 15 crediti per la formazione pratica professionale e 10 crediti per la didattica delle discipline in ogni disciplina del RRM.

Art. 14 Relazione tra teoria e pratica e fra insegnamento e ricerca

La formazione mette in relazione teoria e pratica, nonché insegnamento e ricerca.

V Idoneità all'insegnamento

Art. 15

¹La professione d'insegnante pone delle esigenze che le studentesse e gli studenti devono soddisfare in modo idoneo per garantire l'integrità degli allievi a loro affidati.

²La scuola universitaria adotta una procedura appropriata per escludere le studentesse e gli studenti non idonei ai sensi del capoverso 1.

VI Diploma

Art. 16 Condizioni per il rilascio del diploma

Il diploma è rilasciato in base a una valutazione completa delle qualifiche e delle prestazioni di studio delle studentesse e degli studenti nei campi indicati all'articolo 13 capoverso 1 e dopo l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione d'insegnante secondo l'articolo 15. Inoltre, per il rilascio del diploma d'insegnamento per le scuole di maturità, deve essere conclusa la formazione scientifica definita nell'articolo 9 capoverso 2 e nell'articolo 13 capoverso 4 lettera a.

Art. 17 Certificato di diploma

¹Il certificato di diploma contiene:

- a. la denominazione della scuola universitaria,
- b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
- c. la menzione
 - "diploma d'insegnamento per il livello elementare",
 - "diploma d'insegnamento per il livello secondario I",
 - "diploma d'insegnamento per le scuole di maturità", o
 - "diploma d'insegnamento per il livello secondario I e per le scuole di maturità"
- d. le materie che la persona è abilitata ad insegnare; la denominazione autorizzata per le materie del livello secondario I si trova nell'allegato I,
- e. nel diploma d'insegnamento per il livello elementare, l'indicazione degli anni di scuola [1° fino all' 8°] per i quali il diploma vale,
- f. la firma dell'istanza competente, e
- g. il luogo e la data.

²Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva: "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione¹¹ del ... [data del primo riconoscimento])".

³Se il certificato di diploma è rilasciato anche in versione inglese, si devono usare i termini stabiliti nell'allegato II.¹²

Art. 18 Titolo

¹Il diploma d'insegnamento comprende un titolo professionale. La persona titolare di un diploma riconosciuto ha il diritto di portare il titolo di

- a. "docente [diplomato/a] per il livello elementare [anni scolastici ...] (CDPE)",
- b. "docente [diplomato/a] per il livello secondario I (CDPE)",
- c. "docente [diplomato/a] per le scuole di maturità (CDPE)",

¹¹ Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

¹² Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

- d. "docente [diplomato/a] per il livello secondario I e per le scuole di maturità (CDPE)".

²Quando è rilasciato un titolo conforme alla dichiarazione di Bologna, il certificato di diploma porta la dicitura "Bachelor of Arts", "Bachelor of Science", "Master of Arts" o "Master of Science"¹³ completata da

- a. "in Primary Education" per il diploma d'insegnamento a livello elementare;
b. "in Secondary Education" per il diploma d'insegnamento a livello secondario I.

Art. 19 Diploma aggiuntivo

¹L'ottenimento di un'abilitazione all'insegnamento per delle materie supplementari o degli anni supplementari di scuola o dei cicli supplementari a livello elementare è confermato da un diploma aggiuntivo rilasciato come supplemento del diploma d'insegnamento del corrispondente livello scolastico, riconosciuto dalla CDPE. Il diploma si definisce: "Diploma aggiuntivo, abilitazione all'insegnamento per ... [materia/materie]" o "Diploma aggiuntivo, abilitazione all'insegnamento per ... [anni/ciclo di livello elementare e eventualmente materie]".¹⁴

²Il diploma aggiuntivo deve contenere, inoltre, la seguente menzione: "Questo diploma è rilasciato a supplemento del diploma d'insegnamento riconosciuto dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione¹⁵ per ... [livello, eventualmente anni di scuola e/o materie]¹⁶, del ... [data del diploma d'insegnamento]".

13 Modifica del 25 ottobre 2019

14 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

15 Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

16 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

VII Esigenze concernenti i responsabili della formazione

Art. 20 Qualifiche dei docenti

I docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella materia d'insegnamento, delle qualifiche didattiche specifiche alle scuole universitarie e, di regola, un diploma d'insegnamento ed esperienza nell'insegnamento al livello mirato.

Art. 21 Qualifiche dei responsabili di formazione pratica

I responsabili di formazione pratica sono titolari di un diploma d'insegnamento per il corrispondente livello scolastico, possiedono un'esperienza pluriennale nell'insegnamento e un'adeguata formazione continua.

VIII Procedura di riconoscimento

Art. 22 Commissione di riconoscimento

¹Il Comitato della CDPE può incaricare una o più commissioni di riconoscimento per esaminare i cicli di studio.

²Il Segretariato generale della CDPE ne assume il segretariato.

Art. 23 Procedura

¹La Commissione di riconoscimento competente esamina il ciclo di studio per il quale è stato richiesto il riconoscimento da uno o più cantoni e formula una proposta all'attenzione del Comitato della CDPE in funzione dei risultati dell'esame svolto.

²Il Comitato della CDPE decide in merito alla concessione del riconoscimento e eventuali condizioni o al rifiuto. Annulla il riconoscimento quando le condizioni non sono più rispettate.

³Ogni modifica a un ciclo di studio riconosciuto con un impatto sulle condizioni di riconoscimento deve essere comunicato alla Commissione di riconoscimento. Le modifiche importanti danno luogo a una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento del ciclo di studio.

⁴Al più tardi dopo sette anni, il cantone o i cantoni responsabili domandano una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento del ciclo di studio. Il Comitato della CDPE decide in merito alla conferma del riconoscimento.

⁵I risultati dell'accreditamento secondo la LPSU, nonché i documenti corrispondenti, sono presi in considerazione nella misura del possibile, a condizione che non siano più vecchi di tre anni.

Art. 24 Registro

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

IX Disposizioni finali

Art. 25 Rimedi di diritto

¹I cantoni possono contestare le decisioni dell'autorità di riconoscimento con un'azione legale secondo l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale¹⁷.

²I privati interessati possono contestare le decisioni prese dall'autorità di riconoscimento in merito al riconoscimento retroattivo dei diplomi di diritto anteriore, presentando un ricorso scritto e motivato presso la Commissione di ricorso CDPE/CDS entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia.¹⁸

17 RS 173.110

18 RS 173.32

Art. 26 Accreditalamento istituzionale

¹L'accreditamento istituzionale secondo l'articolo 3 lettera c, deve essere ottenuto al più tardi entro il 1° gennaio 2023¹⁹.

²In assenza di accreditamento istituzionale entro questa data, il Comitato della CDPE prende in esame l'annullamento del riconoscimento in conformità dell'articolo 23 capoverso 2.

Art. 27 Procedure di riconoscimento pendenti

Le procedure di riconoscimento ancora pendenti all'entrata in vigore di questo regolamento, sono portate a termine in applicazione delle nuove regole di diritto.

Art. 28 Diplomi d'insegnamento riconosciuti in applicazione delle norme di diritto previgenti

¹I riconoscimenti concessi in applicazione di diritto previgente restano acquisiti e mantengono la loro validità anche secondo le nuove regole di diritto.

²La verifica secondo l'articolo 23 capoverso 3 e 4 di cicli di studio riconosciuti si svolge in base alle nuove regole di diritto. L'articolo 32 è fatto salvo.

Art. 29 Diplomi d'insegnamento conformi ai vecchi regolamenti

¹I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni, rilasciati prima dell'attribuzione del riconoscimento secondo il diritto intercantonale sul riconoscimento dei diplomi, sono considerati riconosciuti in modo retroattivo, a condizione che il cantone confermi che si tratta di diplomi antecedenti.

²I titolari di un diploma conforme ai vecchi regolamenti sono autorizzati a portare il titolo corrispondente, come definito nell'articolo 18 capoverso 1.

¹⁹ Articoli 75 e 76 LPSU

³Il Segretariato generale della CDPE rilascia, su richiesta, un attestato a conferma del riconoscimento retroattivo.

Art. 30 Ammissione di studenti titolari di un diploma riconosciuto in base al diritto previgente

¹I titolari di un diploma d'insegnamento riconosciuto secondo il diritto previgente sono ammessi alle formazioni per insegnanti e agli studi che portano all'ottenimento di diplomi addizionali.

²I titolari di un diploma riconosciuto che abilita all'insegnamento nei primi due anni di scuola sono ammessi alla formazione che porta all'insegnamento negli anni di scuola che vanno dal 3° all' 8°.

³I titolari di un diploma riconosciuto che abilita all'insegnamento negli anni di scuola compresi fra il 3° e l'8° sono ammessi alla formazione per il livello secondario I.

Art. 31 Abrogazione delle disposizioni di diritto previgente

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a. il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998,
- b. il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999,
- c. il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999,
- d. le Direttive concernenti il riconoscimento delle abilitazioni all'insegnamento di materie o in cicli supplementari nel livello prescolastico e elementare, nonché di materie supplementari nel livello secondario I del 28 ottobre 2010,
- e. le Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l'abilitazione dei docenti e delle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare all'insegnamento nel livello secondario I del 28 ottobre 2010.

Art. 32 Disposizioni transitorie

¹La scuola universitaria dopo l'entrata in vigore del presente regolamento può ancora per due anni avviare dei programmi di studio secondo il diritto previgente.

²Qualora l'ordinamento interno delle scuole universitarie lo preveda, le studentesse e gli studenti che hanno cominciato i loro studi secondo il diritto previgente, li possono anche terminare secondo queste regole di diritto. La scuola universitaria può prevedere un trasferimento in cicli di studio secondo il nuovo diritto, a condizione che il trasferimento non comporti nessuno svantaggio per le persone che hanno cominciato i loro studi secondo il diritto previgente.

Art. 33 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Berna, 28 marzo 2019

In nome della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione²⁰

La presidente:
Silvia Steiner

La segretaria generale:
Susanne Hardmeier

²⁰ Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

Allegato I

Lista delle materie del livello secondario I

- biologia
- chimica
- educazione alimentare
- educazione alle arti plastiche
- educazione fisica
- educazione musicale
- educazione visiva
- fisica
- francese
- geografia
- greco
- inglese
- insegnamento religioso
- italiano
- latino
- lavoro manuale
- lavoro manuale tessile
- matematica
- romancio
- spagnolo
- storia e educazione civica
- tedesco

Materia integrativa

- scienze naturali

Allegato II²¹

Traduzione inglese del certificato di diploma

Se il certificato di diploma è rilasciato anche in versione inglese, si devono usare i termini seguenti:

Titoli dei diplomi d'insegnamento

diploma d'insegnamento per il livello elementare	<i>Teaching diploma for primary education</i>
diploma d'insegnamento per il livello secondario I	<i>Teaching diploma for lower secondary education</i>
diploma d'insegnamento per le scuole di maturità	<i>Teaching diploma for Bacculaureate schools</i>
diploma d'insegnamento per il livello secondario I e per le scuole di maturità	<i>Teaching diploma for lower secondary education and Bacculaureate schools</i>

Menzione

Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione ²² del ... [data del primo riconoscimento])	<i>The diploma is recognized throughout Switzerland (decision by the Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (ÉDK) of ... [data del primo riconoscimento])</i>
--	--

Lista delle materie del livello secondario I

biologia	<i>Biology</i>
chimica	<i>Chemistry</i>
educazione alimentare	<i>Nutrition</i>
educazione alle arti plastiche	<i>Plastic arts</i>

21 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

22 Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

educazione fisica	<i>Physical education</i>
educazione musicale	<i>Music</i>
educazione visiva	<i>Visual arts</i>
fisica	<i>Physics</i>
francese	<i>French</i>
geografia	<i>Geography</i>
greco	<i>Greek</i>
inglese	<i>English</i>
insegnamento religioso	<i>Religion</i>
italiano	<i>Italian</i>
latino	<i>Latin</i>
lavoro manuale	<i>Technical crafts</i>
lavoro manuale tessile	<i>Textile crafts</i>
matematica	<i>Mathematics</i>
romancio	<i>Romansh</i>
spagnolo	<i>Spanish</i>
storia e educazione civica	<i>History and Civic education</i>
tedesco	<i>German</i>
scienze naturali	<i>Natural sciences</i>